



COMUNE DI TULA

Provincia di SASSARI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACCESSO AL REDDITO
DI INCLUSIONE SOCIALE
REIS**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 39 del 06.09.2018

PREMESSA

Il presente Regolamento Comunale disciplina l'accesso all'intervento Reddito di Inclusione Sociale – REIS per l'anno 2018.

A seguito dell'approvazione della L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 con Deliberazione di Giunta regionale n. 31/16 del 19.06.2018, sono state approvate le Linee guida per il triennio 2018-2020 concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18 del 2016, recante "Reddito di Inclusione Sociale – Fondo regionale per il Reddito di Inclusione Sociale – "Aggiudu Torrau".

La deliberazione sopra citata e le Linee guida allegate stabiliscono che, per il 2018, l'importo di euro 44.325.000,00 (pari allo stanziamento REIS 2018 al netto dell'1,5% riconosciuto dall'art. 7, comma 2 della legge regionale 18/2016 per la gestione della misura) è impegnato ed erogato a favore dei Comuni con le seguenti modalità:

- ✓ **acconto dell'80%**, pari ad euro 35.460.000,00, all'approvazione delle Linee guida regionali, secondo i criteri del 30% in parti uguali, del 35% in proporzione alla popolazione al 1° gennaio 2017 e del 35% in proporzione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati censuari;
- ✓ **saldo**: nel mese di settembre, sulla base di criteri definiti con decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in ragione delle risorse regionali disponibili, in rapporto al fabbisogno emerso dalle graduatorie comunali, al netto delle risorse 2016 e 2017 non impegnate dai Comuni, che saranno, pertanto, da questi utilizzate per soddisfare il proprio fabbisogno REIS 2018. L'acconto spettante al Comune di Tula è pari a € 49.925,44.

ART.1

OGGETTO

Il presente Regolamento ha come oggetto la realizzazione, nel territorio comunale, dell'intervento denominato "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE- REIS. Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

ART. 2

DESTINATARI

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione. La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpl o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

È necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI presentino domanda per i REI.

Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità di seguito previste.

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale REIS:

A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri previsti al successivo art. 3 rubricato "Ammontare minimo e massimo del sussidio economico e durata". Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI. I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza dell'Avviso Comunale REIS non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS.

Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale REIS e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

Priorità 3

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale REIS e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.

Priorità 5

Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale REIS, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

ART. 3

AMMONTARE MINIMO E MASSIMO

DELL'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO E DURATA

L'entità del sussidio economico mensile REIS varia in relazione alla composizione del nucleo familiare, come da tabella di seguito riportata nella quale è definita anche la durata dell'erogazione:

Numero Componenti	Sussidio economico mensile	Durata dell'erogazione
1	€ 299,00	9 mesi
2	€ 399,00	9 mesi
3	€ 499,00	9 mesi
4 e più	€ 540,00	9 mesi

Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale REIS è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano. Anche in questo caso l'entità dell'integrazione mensile varia in relazione alla composizione del nucleo familiare, come da tabella di seguito riportata nella quale è definita anche la durata dell'erogazione:

Numero Componenti	Sussidio economico mensile	Durata dell'erogazione
1	€ 60,00	9 mesi
2	€ 90,00	9 mesi
3	€ 120,00	9 mesi
4 e più	€ 150,00	9 mesi

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo. I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato del Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

ART. 4

COMPITI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI

Il soggetto del progetto personalizzato è il nucleo familiare e non un singolo componente o il solo richiedente. Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario che avrà la durata massima di 9 mesi.

In ogni caso, il progetto personalizzato dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS entro il mese di ottobre e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

I beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva sono:

- ✓ famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- ✓ famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

ART. 5

PROGETTAZIONE E CONTROLLO

La definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari avverrà nel seguente modo:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

Potranno essere attivate le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria:

- ✓ servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- ✓ promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso aziende del territorio;
- ✓ promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi

interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.

- ✓ promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- ✓ partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- ✓ laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo;

La definizione degli interventi e le relative verifiche, con cadenza mensile, per accertare l'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti, saranno di competenza degli operatori dei Servizi Sociali e di eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto.

ART. 6

MODALITA' DI ACCESSO

I cittadini che intendono accedere agli interventi previsti dall'intervento Reddito di Inclusione Sociale – REIS devono inoltrare domanda su apposito modulo predisposto

dall'Ufficio di Servizio Sociale e dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo corredata della seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente;
 - copia codice fiscale;
 - certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), in corso di validità, di cui al DPCM 159/2013;
- L'Istanza, indirizzata al Sindaco, ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa contenute, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di effettuare successive verifiche su ciascuna dichiarazione resa.

Art. 7

LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E GRADUATORIA

Il Servizio Sociale valuterà le richieste nel rispetto delle priorità previste. Sarà cura del Servizio Sociale calcolare l'importo del sussidio economico tenendo conto della composizione e numerosità della famiglia.

ART. 8

PUBBLICITÀ DEL BANDO E INFORMAZIONI

L'Amministrazione Comunale dovrà dare la massima pubblicità all'intervento. Copia del Regolamento, bando e della domanda per l'ammissione all'intervento Reddito di Inclusione Sociale – REIS dovrà essere a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio, l'Ufficio dei Servizi Sociali, e sul sito Internet del Comune di Tula.

L'Ufficio Servizi Sociali dovrà fornire tutte le indicazioni ai cittadini interessati e garantire l'assistenza nella presentazione della documentazione richiesta.

ART. 9

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4 del presente regolamento il Comune, previa contestazione scritta, sospenderà o ridurrà, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di Programma sulla base della gravità della violazione medesima e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali

previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini.

ART. 10

DIRITTI DEI SOGGETTI

I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni, ricorrere al Responsabile del Servizio e al Sindaco.

Possono altresì ricorrere al Sindaco e al Responsabile del Servizio nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del Programma. Il Sindaco e il Responsabile del Servizio, sentiti i soggetti interessati, decidono entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

ART. 11

VERIFICHE

Il Comune effettua controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, il competente Ufficio comunale adoterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. Le verifiche dovranno riguardare anche l'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti.

ART. 12

INCOMPATIBILITA'

Gli interventi previsti nell'ambito del programma sono incompatibili con altri interventi assistenziali di tipo economico erogati dal Comune, fatti salvi i contributi riconosciuti dalla Regione Autonoma delle Sardegna per particolari situazioni riferibili alle famiglie e ai cittadini residenti; pertanto per tutto il periodo coperto dall'erogazione dei contributi economici concessi dal Comune in favore di un componente del nucleo familiare, non saranno erogabili gli interventi previsti dal programma di cui trattasi in favore dello stesso nucleo.

Inoltre per tutto il periodo coperto per l'erogazione degli interventi previsti dal programma, nessun componente del nucleo familiare potrà inoltrare istanze al Comune per la concessione di benefici assistenziali di tipo economico.

Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di erogare ulteriori interventi di sostegno economico solo nei casi di comprovata ed accertata eccezionalità di eventi (lutti, spese sanitarie, spese impreviste a carattere di urgenza e non sostenibili con il contributo regionale).

L'erogazione del contributo può essere sospesa o revocata nei seguenti casi:

Sospesa

- In caso di non rispetto da parte di uno dei componenti il nucleo familiare degli impegni assunti nel progetto d'inclusione;
- Nel caso in cui il Servizio sociale venga a conoscenza di variazioni di requisiti, di nuclei beneficiari, che hanno rilevanza sul presente programma e in assenza di comunicazione in merito alle stesse da parte dei soggetti beneficiari;

Revocata

- In caso di non rispetto da parte di uno dei componenti il nucleo familiare degli impegni assunti nel progetto personalizzato;
- In caso di decadenza dei requisiti
- In caso di accertamento di false dichiarazioni.